

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

COMUNE DI CAVARENO

Prot. 2676

Cavareno, 12/10/2015

ORDINANZA

NUMERO 70 DATA 12/10/2015

OGGETTO: Divieto temporaneo al transito e alla sosta veicolare, nelle strade di seguito elencate di Cavareno, per svolgimento della manifestazione podistica denominata "Ciaminada Nonesa – 5° Eco Mezza Maratona dell'Alta Val di Non" con "Ciaminada Nordic Walking", in programma domenica 18 ottobre 2015.

IL SINDACO

Premesso che nella giornata del 18 ottobre 2015 a partire dalle ore 10:30 alle ore 12:00 circa, si svolgerà la gara podistica denominata "Ciaminada Nonesa – 5° Eco Mezza Maratona dell'Alta Val di Non" con "Ciaminada Nordic Walking" con la partecipazione di numerosi atleti, autorità e cittadini;

Sentita la richiesta del sig. Franchi Gianpaolo in qualità di Presidente della "ASD Sci Club Fondisti Alta Val di Non" con sede a Cavareno (TN) in Via Marconi n. 1, di poter svolgere la gara in oggetto il giorno 18 ottobre 2015, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa, con partenza dal Comune di Sarnonico (TN) e transito nel Comune di Cavareno;

Visto il nulla osta allo svolgimento della manifestazione in oggetto e al transito nel Comune di Cavareno, rilasciata dal Sindaco del Comune di Cavareno, in data 23/09/2015, prot. n. 2600;

Visto il nullaosta del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, di data 7 ottobre 2015, prot. n. 508723/24GARAA – ID/ne;

Vista l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione sulle strade comunali fuori dal centro abitato, sulle strade provinciali e statali nonché sul percorso ciclopeditonale Alta Val di Non, emessa del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento prot. nr. 3649/2015-AREA III, di data 9 ottobre 2015;

Vista la comunicazione della questura di Trento – Ufficio di Gabinetto prot. n. 1730/A.4/2015/Gab./4445-3 di data 09.10.2015;

Ritenuto di accogliere la richiesta del sig. Franchi Gianpaolo in qualità di Presidente della "ASD Sci Club Fondisti Alta Val di Non" al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione sportiva in totale sicurezza salvaguardando la pubblica incolumità e il regolare svolgimento della stessa;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi degli articoli 7, 9 e 9 comma 7 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15.01.2002 nr. 9, la sospensione temporanea della circolazione dal traffico veicolare e pedonale lungo il percorso di gara,

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";

Visto il R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940 n. 365;

Vista la Legge Provinciale 23 novembre 1978 in merito alla circolazione nelle strade forestali;

ORDINA

**PER DOMENICA 18 OTTOBRE 2015, DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:00 CIRCA
E COMUNQUE FINO AL PASSAGGIO DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE:**

1. La chiusura al traffico veicolare della parte terminale di via Alpina, via Italia e via Nodari;

2. La chiusura temporanea al traffico veicolare della SP26 al prog. Km 0,318 (tra l'incrocio di via Nodari con via Roen e il parcheggio del Tennis Halle) per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti;
3. Il divieto di transito a tutti i veicoli non autorizzati nelle strade forestali e interpoderali interessate alla competizione sportiva in oggetto, in particolare lungo il sentiero nel bosco a fianco del Hotel Paolino, lungo il sentiero del parco giochi di via Nodari e nel tratto di pista ciclabile interessato, ad esclusione dei veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Primo Soccorso e dei veicoli autorizzati con esposizione del titolo autorizzativo rilasciato dalla "ASD Sci Club Fondisti Alta Val di Non".

DEMANDA

alla società organizzatrice "ASD Sci Club Fondisti Alta Val di Non" di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della società organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto della manifestazione in particolare la riapertura a fine gara delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Cavareno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della manifestazione.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Società organizzatrice "ASD Sci Club Fondisti Alta Val di Non" con sede a Cavareno (TN) in Via Marconi n. 1;
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Forestale di Fondo avente competenza sul territorio interessato;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato.

AVVERTE ALTRESI

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art.2, lett. B) della Legge 06.12.1971 n.1034, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art.37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



IL SINDACO
Zani Gilberto